

blico con un vino adulterato, o è un consigliere comunale influente che vende ai suoi clienti dei cereali o delle farine avariate? Ma volete voi, che in questo caso, l'ufficiale sanitario contesti l'opportuna contravvenzione? Certamente, come ufficiale governativo, come voi dite, potrà farlo, e potrà anche ricoverarsi sotto l'egida della legge; ma chi salverà poi le spalle di quel povero medico condotto dall'ira e dalla vendetta dei suoi superiori diretti, specialmente se si trova a dover navigare ancora in quelle acque infide che sono rappresentate dal famoso periodo di prova?

Ora le cose camminerebbero in un modo alquanto migliore se l'ufficiale sanitario, posto nella dura alternativa di dover venir meno al proprio dovere o di dover procurare a sè stesso un sicuro danno, si limitasse semplicemente a segnalare al medico provinciale le irregolarità e gli abusi osservati, certo che in breve termine interverrebbero i vigili sanitari a sopprimerli, sia elevando contravvenzioni, sia prelevando i campioni ed esercitando un'azione più diretta, più efficace e, diciamolo anche, una azione più odiosa di repressione e di coercizione che l'ufficiale sanitario non ha sufficiente autorità per potere esercitare e di impegnare.

Solamente col lasciare agli ufficiali sanitari dei piccoli Comuni una funzione di vigilanza e di informazione e col concedere al medico provinciale un più diretto ufficio di tutela e di azione, da esercitarsi mediante i laboratori consortili provinciali e dei vigili sanitari che vi sono addetti, noi potremo arrivare a risolvere il grave ed urgente problema della vigilanza igienica nelle campagne.

Questo, onorevoli colleghi, è il mio modesto parere. Dica l'onorevole ministro, dica la Camera se io m'inganno. Ma, ad ogni modo, qualora noi volessimo conservare immutati i presenti ordinamenti, o intendessimo adottare quelli contenuti in questo disegno di legge, noi non dobbiamo dimenticare che non sarà mai possibile di assicurare all'ufficiale sanitario quella indipendenza e quella autorità, che è necessaria e che è così indispensabile per il disimpegno delle sue delicate funzioni, fino a quando non avremo circondato di altrettanta indipendenza e di altrettanta autorità la posizione del medico condotto, mettendolo al sicuro dai capricci, dagli arbitri, dai soprusi di certe autorità municipali.

Ed eccoci alla *vexata quaestio* dei medici condotti!

Una vasta agitazione, condotta, in ogni parte d'Italia, con serietà d'intenti e con unanime concordia di voti, deve ormai averci fatti accorti del profondo malessere che travaglia un'intera classe di benemeriti professionisti; e deve aver persuaso anche i più restii, che è giunto il momento di provvedere.

Non è qui il caso di enumerare, sia pure in via di esposizione sommaria, tutti i voti, tutti i desiderati espressi dalla stampa professionale, dalla stampa politica, da associazioni mediche, da ordini sanitari e da tanti congressi! Ma, ove ne fosse il caso, una voce ben più autorevole della mia, quella dell'onorevole relatore della commissione parlamentare, dell'onorevole Bianchi, potrebbe assicurarvi come quei voti siano improntati a reali bisogni, e come sia semplicemente un'opera di giustizia quella che i medici condotti italiani reclamano oggi dal Parlamento e dal Paese. Ma questa giustizia, purtroppo, non la rende intera e completa il disegno di legge che stiamo discutendo; disegno di legge che (non facciamoci illusioni) non risponde alle legittime aspettative, alle modeste speranze che avevano concepite i medici condotti, allorché seppero che la loro sorte era stata affidata ad una Commissione parlamentare, composta quasi interamente di medici, ed era posta sotto la tutela di un Ministero liberale, come quello presieduto dall'onorevole Zanardelli, e di cui fa parte un uomo così pratico e così moderno, come l'onorevole Giolitti!

In fatti il disegno di legge non ha l'ardire di entrare nel vivo delle dispute, nel vivo delle contese fra medici condotti ed amministrazioni comunali, modificando sostanzialmente il concetto informativo della legge del 1888, della quale noi siamo in grado di giudicare oggi i poco felici risultati. Alcune delle concessioni che il disegno di legge sembra fare ai medici condotti, sono, in fatto, più apparenti che reali. Così, per esempio, all'articolo 9 si dice che nel computo del periodo di esperimento si debbono sommare i vari periodi nei quali esso, con o senza qualche interruzione, può essere stato diviso, o quando, coll'articolo 5, si determina che il medico condotto, acquistato il diritto alla stabilità dell'ufficio, acquista implicitamente la stabilità dello stipendio, noi non facciamo, onorevole Giolitti, che riconoscere e sancire